



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE

Nella persona del Giudice Monocratico Marina Pugliese
ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nella causa, n. 13651-2015 R.G., promossa da:

! nato a Sikasso (Mali) il
difeso dall'avv. Ballerini del foro di Genova
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

ricorrente

Contro

**MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale
del Governo di Genova,**

parte resistente non costituita

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorrente, cittadino del Mali, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento prot. n. 13651/2015 emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 21.7.2015, con cui la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale ed ha altresì deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed, in via principale, il riconoscimento a suo favore dello status di rifugiato ovvero, in via subordinata, delle esigenze di protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, dei presupposti per la protezione umanitaria.

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

- Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *“il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato”*. In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *“che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè,*



contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico”.

Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012.

Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

- Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva



2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce **“rifugiato”** il *“cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...”*.

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che **gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono:** a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

- Per quanto concerne la **protezione sussidiaria**, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti **sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine** (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) **correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non**



può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i **danni gravi** che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

- Quanto alla protezione umanitaria, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 21114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di*



pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.” (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui “In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.” (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

- Infine in ordine all'acquisizione delle prove e alla valutazione delle stesse, deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, **qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri** quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la



domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno **scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda** e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio*



dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia” (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che “La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”. (sul punto da ultimo Cass. Sez. VI – ordinanza del 10.4.2015 n. 7333).

Ciò premesso, risulta che nel caso in esame la commissione territoriale abbia respinto le richieste del ricorrente, non solo in quanto il suo racconto sarebbe risultato incoerente e poco credibile, ma soprattutto in quanto egli in caso di rientro non correrebbe alcun effettivo rischio, osservando che *“il richiedente, infatti, non ha fornito alcun elemento concreto che possa far ritenere sussistente tale rischio. Dal “contro-golpe”, oltretutto, il richiedente avrebbe continuato a vivere nella propria abitazione per oltre quattro mesi e mezzo, senza incontrare problemi specifici ed anche i familiari avrebbero continuato a vivere in Mali senza subire ritorsioni. Peraltro anche l’asserito rischio derivante dall’attività lavorativa collegata al Ministero dei Trasporti, non appare fondato. Il richiedente, infatti, non solo ricopriva un ruolo assolutamente secondario e privo di connotazione politica (mero segretario) ma svolgeva tale attività in altra città, lontano dalle proprie conoscenze di Bamako”.*



All'udienza del 4.5.2016 il ricorrente ha sostanzialmente confermato i fatti già narrati alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino – Sezione di Genova in data 21.7.2015, ribadendo in modo coerente di aver vissuto, studiato e lavorato a Nioro du Sahel (nella regione di Kayes) sino al marzo del 2012, quando i disordini politici avvenuti in città lo hanno indotto a lasciare la casa del Ministro dei Trasporti di cui era segretario ed a tornare presso la casa dei suoi genitori a Bamako, dove il padre (militare dei “berretti rossi” e sostenitore del Presidente uscente) sarebbe stato prelevato dai miliziani dei “berretti verdi” senza fare più ritorno a casa. Successivamente visto il permanere dei disordini e della grave instabilità politica, temendo anche per la sua incolumità avrebbe lasciato il Mali, per intraprendere il viaggio che attraverso il Mali, il Niger lo ha condotto in Libia dove ha deciso di imbarcarsi per l'Italia.

Si deve dunque concludere che il richiedente sia credibile e che le sue dichiarazioni siano plausibili sotto il profilo della corrispondenza del racconto con la situazione del paese di origine all'epoca dei fatti descritti.

Si ritiene tuttavia che il rientro del ricorrente nella città di Bamako (dove abitava la sua famiglia), ovvero in quella di Nioro du Sahel (zona di Kayes) dove il signor [redacted] ha riferito di aver sempre abitato, non lo esporrebbe ad alcun effettivo rischio: lo stesso ricorrente, ad espressa domanda del Giudice, si è in effetti genericamente limitato a dichiarare che non intende rientrare in Mali non ritenendo il Paese ancora sufficientemente sicuro.



La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 deve pertanto essere respinta.

Si deve altresì escludere che sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti.

Nella zona di provenienza del ricorrente, Bamako (capitale del Mali) ed in quella di Nioro du Sahel (zona di Kayes) non sussiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale: gli attentati jihadisti effettuati a Bamako nel corso del 2015 (a marzo del 2015 in un bar della capitale frequentato da stranieri e nel novembre 2015, immediatamente dopo gli attentati di Parigi, contro l'Hotel Radisson Blu) risultano infatti essere riconducibili ad azioni di gruppi terroristi dirette principalmente contro cittadini stranieri e non dissimili a quelle che, purtroppo, negli ultimi tempi hanno colpito anche città europee.

Si richiamano inoltre le recenti Linee Guida dell'UNHCR relative al Mali, laddove viene rilevato che *“alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali (la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale) l'UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque”*.

Ritiene pertanto il Tribunale, che non essendo l'interessato a rischio di danno grave ex lettera c) dell'art. 14 citato, anche sotto questo profilo non siano soddisfatte le condizioni previste dalle clausole di inclusione per il riconoscimento della protezione sussidiaria.



Ritiene tuttavia il Tribunale che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerato che il signor [REDACTED] ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un fattivo ed intenso percorso di integrazione sociale.

All'udienza del 4.5.2016 la sua difesa ha infatti prodotto documentazione attestante l'impegno profuso dal ricorrente nello svolgimento delle mansioni lavorative presso la [REDACTED] SAS di [REDACTED], dove è stato inserito nell'ambito di un "percorso integrato di inclusione socio lavorativa" promosso dal Comune di Sanremo, tanto che il datore di lavoro ha attestato che "alla luce del rendimento, delle attitudini e delle capacità di integrazione espressi" sta valutando la possibilità di assumere il signor [REDACTED]

[REDACTED] come tirocinante alla scadenza del contratto in essere. Inoltre, come il giudice ha avuto modo di verificare direttamente nel corso dell'udienza, il ricorrente ha già acquisito elementi della lingua italiana.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino - Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento e la circostanza che la domanda è stata accolta anche in base a documentazione prodotta in giudizio rendono equa la compensazione delle spese processuali.



P.Q.M.

Annulla il provvedimento prot. _____ com.as. della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 21.7.2015, nella parte in cui dispone che “...*non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6, anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro*”.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a _____ nato a Sikasso (Mali) il _____ del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese;

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, 18.5.2016

Il Giudice Marina Pugliese





TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Nella persona del Giudice Monocratico Marina Pugliese
ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nella causa, n. 13652-2015 R.G., promossa da:

nato a Koulikoro (Mali) il

difeso dall'avv. Ballerini del foro di Genova

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

ricorrente

Contro

**MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale
del Governo di Genova,**

parte resistente non costituita

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorrente, cittadino del Mali, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento prot. /2015 com.as. della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 21.7.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale ed ha altresì deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed, in via principale, il riconoscimento a suo favore dello status di rifugiato ovvero, in via subordinata, delle esigenze di protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, dei presupposti per la protezione umanitaria.

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

- Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *“il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato”*. In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *“che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè,*



contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico”.

Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012.

Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

- Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva



2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce **“rifugiato”** il *“cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...”*.

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che **gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono:** a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

- Per quanto concerne la **protezione sussidiaria**, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti **sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine** (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) **correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non**



può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i **danni gravi** che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

- Quanto alla protezione umanitaria, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 21114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di*



pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.” (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - I, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui “In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.” (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

- Infine in ordine all'acquisizione delle prove e alla valutazione delle stesse, deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, **qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri** quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la



domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno **scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda** e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio*



dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia” (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che “La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”. (sul punto da ultimo Cass. Sez. VI – ordinanza del 10.4.2015 n. 7333).

Ciò premesso, risulta che nel caso in esame la commissione territoriale abbia respinto le richieste del ricorrente, non solo in quanto il suo racconto sarebbe risultato incoerente e poco credibile, ma soprattutto in quanto egli, in caso di rientro nel Paese di origine, non correrebbe alcun effettivo rischio, osservando come il richiedente indichi come unico motivo ostativo al suo rientro le sue precarie condizioni economiche derivanti dalla scoperta fatta di non essere effettivamente figlio di un padre proprietario di terre e animali e dalla conseguente sua possibile esclusione dalla futura eredità.

All’udienza del 4.5.2016 il ricorrente ha sostanzialmente confermato i fatti già narrati alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino – Sezione di Genova in data 21.7.2015, ribadendo in modo coerente di aver abbandonato il proprio villaggio nella regione di Koulikoro (sud del Mali a 59 km dalla capitale del Mali Bamako) per ragioni personali ed in particolare a seguito della condotta del padre che,



dopo avere a lungo consentito che i suoi fratelli minori lo vessassero ed umiliassero, gli avrebbe infine rivelato di non essere davvero suo padre ingiungendogli di lasciare la casa e la famiglia.

Il racconto del ricorrente risulta credibile e le sue dichiarazioni risultano plausibili, tuttavia i fatti narrati non lo esporrebbero ad alcun effettivo rischio: lo stesso ricorrente, ad espressa domanda del Giudice, si è in effetti limitato a dichiarare che non intendere rientrare in Mali perché il padre non lo vuole più nella casa familiare.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 deve pertanto essere respinta.

Si deve altresì escludere che sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti.

Nella zona di provenienza del ricorrente, villaggio nella regione di Koulikoro (nel sud del Mali, a 59 km dalla capitale del Mali, Bamako) non sussiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale: gli attentati jihadisti effettuati a Bamako nel corso del 2015 (a marzo del 2015 in un bar della capitale frequentato da stranieri e nel novembre 2015, immediatamente dopo gli attentati di Parigi, contro l'Hotel Radisson Blu) risultano infatti essere riconducibili ad azioni di gruppi terroristi dirette principalmente contro cittadini stranieri e non dissimili a quelle che, purtroppo, negli ultimi tempi hanno colpito anche città europee. Si richiamano inoltre le recenti Linee Guida dell'UNHCR relative al Mali, laddove viene rilevato che *“alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali (la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto*



della capitale) l'UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque".

Ritiene pertanto il Tribunale, che non essendo l'interessato a rischio di danno grave ex lettera c) dell'art. 14 citato, anche sotto questo profilo non siano soddisfatte le condizioni previste dalle clausole di inclusione per il riconoscimento della protezione sussidiaria.


Ritiene tuttavia il Tribunale che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari considerato che il signor ⁷ ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un fattivo ed intenso percorso di integrazione sociale.

All'udienza del 4.5.2016 la sua difesa ha infatti prodotto documentazione attestante l'impegno profuso dal ricorrente nello svolgimento delle mansioni lavorative presso la stazione di servizio IP gestita dalla signora di Imperia, dove è stato inserito nell'ambito di un "percorso integrato di inclusione socio lavorativa" promosso dal Comune di Sanremo, tanto che la datrice di lavoro, dopo aver dichiarato di aver apprezzato "le ottime capacità lavorative, l'impegno e la serietà del signor ⁷", sta valutando una possibile assunzione del ragazzo

Inoltre, come il giudice ha avuto modo di verificare direttamente nel corso dell'udienza, il ricorrente ha già acquisito elementi della lingua italiana.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino - Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua





e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento e la circostanza che la domanda è stata accolta anche in base a documentazione prodotta in giudizio rendono equa la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento prot. 31370/2015 com.as. della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 21.7.2015, nella parte in cui dispone che “...*non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro*”.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a nato a Koulikoro (Mali) il del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese;

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, 18.5.2016

Il Giudice Marina Pugliese

